

**BASILICA CATTEDRALE
DI
S.PIETRO E S.FRANCESCO**

MASSA



**STATUTI DEL
CAPITOLO**

2009



EUGENIO BININI

Per Grazia di Dio e designazione della Sede Apostolica
Vescovo di Massa Carrara – Pontremoli

Prot.n. /01/09

VISTI gli atti del Capitolo della Cattedrale di Massa con i quali, in data 2 febbraio 2009, si approvavano nuovi Statuti tenendo conto delle indicazioni da me stesso fornite e della necessità di ulteriore adeguamento alla normativa canonica vigente;

VISTO il disposto dei cann. 503-510 del Codice di Diritto Canonico;

CON la Nostra Autorità Ordinaria

DECRETIAMO

1. Sono approvati i nuovi Statuti del Capitolo dei Canonici dalla Basilica Cattedrale di San Pietro e San Francesco in Massa;
2. il predetto Statuto di 29 articoli, in copia autentica, è allegato al presente Decreto e ne fa parte integrante.

Dato in Massa, oggi 03 febbraio 2009
Memoria di San Biagio

+ Eugenio Binini, Vescovo

Il Cancelliere Vescovile
Mons. Giulio Rossi

STORIA DEL CAPITOLO DELLA BASILICA CATTEDRALE DI MASSA

STORIA

✿ Il capitolo di S. Pietro in Massa ducale è stato eretto con la Bolla Pontificia *Sacri Apostolatus Ministerio* di Urbano VIII del 19 maggio 1629; con la stessa la Pieve di S. Pietro fu elevata al titolo di abbazia Mitrata. La bolla fu mandata in esecuzione il 25 marzo 1632; primo Abate fu Mons. Andrea Tacca. I canonici erano nove; insieme con l'Abate alla presenza del Vescovo Monsignor Giovanni Vincenzo Spinola avevano approvato gli statuti il 18 marzo 1632

✿ Il 26 febbraio 1753 la Collegiata fu aggregata alla Basilica Vaticana; i canonici ebbero gli stessi privilegi di quelli della Patriarcale Basilica di San Pietro.

Nelle sacre funzioni ordinarie potevano indossare: mozzetta di colore paonazzo con cappucchetto, rocchetto con maniche e trina e con sottofondo al ricamo di colore paonazzo

Nelle sacre funzioni straordinarie con o senza presenza del Vescovo: Rocchetto con maniche e trina con sottofondo di colore paonazzo, Cappa Magna con coda «*nunquam explicanda*», nei mesi invernali era provvista di collo in ermellino.

Fuori delle funzioni i canonici potevano indossare: Fascia di colore paonazzo, calze di colore paonazzo, fiocco paonazzo al cappello

✿ Il 24 ottobre 1766 l'Abate viene nominato Arcidiacono.

✿ 21 giugno 1798: temporanea soppressione del Capitolo sotto il governo Francese

✿ Nell'ultimo decennio del XVIII secolo, allo scopo di forzare l'erezione della Diocesi non fu più nominato l'Abate

✿ Con la demolizione del Duomo di San Pietro avvenuta nel 1807 ad opera di Elisa Baciocchi il Capitolo, dal 30 aprile assume la denominazione di "SS.Pietro e Francesco".

✿ Eretta la Diocesi di Massa ducale con bolla Pontificia di Pio VII del 18 febbraio 1822, il capitolo di S. Pietro e S.Francesco divenne il capitolo della Cattedrale di Massa con dodici Canonici e sei Mansionari. Eseguito il Decreto di erezione della Diocesi di Massa il 10 luglio 1822, il 23 dello stesso mese si ebbe la prima riunione del nuovo Capitolo – Cattedrale.

✿ Ogni Canonico ed ogni Mansionario aveva la rendite del proprio Beneficio integrate dai redditi della massa capitolare e dagli incerti, allora numerosi, che venivano distribuiti in base alle presenze al servizio corale. Le rendite dell'Abate Mitrato furono ripartite in parti uguali fra l'Arciprete della cattedrale, il canonico Penitenziere ed il Canonico teologo. Questi aveva l'obbligo di tenere un'istruzione al Popolo durante la S.Messa che celebrava nei giorni festivi in cattedrale. I Canonici ed i Mansionari prestavano servizio tutti i giorni con la recita di Prima e Terza prima della S.Messa, Sesta e Nona dopo la S. Messa, al mattino con Vespro e Compieta del giorno e mattutino e Lodi del giorno seguente, alla sera. Erano inoltre a disposizione per le confessioni a richiesta dell'Arciprete durante le funzioni corali ed in altre circostanze anche dopo il coro.

✿ Il Capitolo, oltre al servizio liturgico col tempo, ebbe anche un'altra funzione: divenne il "senato del Vescovo" e lo sostituì durante la sede vacante col Vicario Capitolare.

✿ Per tutti i capitoli, con Lettera circolare *Per Instructionem* del 30 ottobre 1970, applicativa dell'Istruzione *Ut sive sollicitae* del 31 marzo 1969, furono aboliti tutti i privilegi dei canonici. Unica insegna restava la mozzetta nera o grigia eventualmente con orlatura paonazza.

✿ Con l'entrata in vigore del nuovo codice di diritto canonico nel 1983 il Capitolo dei Canonici ha visto una radicale modifica delle sue funzioni.

Il 18 marzo 1987 la Congregazione del Clero -lettera *Ut eminentiae*- richiamava i principi già espressi nel 1969 invitando i capitoli a darsi nuovi statuti in osservanza di quanto stabilito e nello spirito del Concilio Vaticano II.

Con l'approvazione del Vescovo diocesano Mons. Eugenio Binini il 24 maggio 1992 il Capitolo si dotò di nuovi statuti.

✿ Tra il 2003 e il 2005, oltre a regolarizzare l'uso della mozzetta paonazza quale abito corale, si è provveduto ad una revisione degli statuti onde provvedere ad una crisi in cui il Capitolo versava -e che sembrava irrisolvibile- introducendo l'innovazione del "pensionamento" all'età di 80 anni con la figura del *Canonico emerito*.

In particolare si è provveduto a chiarire la distinzione tra le funzioni parrocchiali e capitolari e di conseguenza tra l'Arciprete-Presidente e il Parroco della Parrocchia di S.Pietro e S.Francesco che, pur avendo sede in Cattedrale, non è più, ovviamente, unita al Capitolo. Tale scelta era già presente negli Statuti nel 1992 ma nella prassi non era stata chiarita né recepita.

✿ Ulteriori modifiche sono state introdotte nel biennio seguente rendendo i ruoli di Arciprete-Presidente e del Canonico Penitenziere non più legati ad un canonicato, bensì quali funzioni all'interno del Capitolo, con la nomina o l'elezione a tempo determinato da affidarsi a qualunque membro del Capitolo stesso. Al contempo si è presa la decisione di non nominare per il futuro altri Mansionari ritenendo superato questo ruolo.

✿ Sono stati mantenuti i *titoli* dei diversi canonicati ancora così suddivisi: *Arcipretura*, sotto il titolo di *S.Pietro Apostolo*; Canonicato della *Penitenzieria* sotto il titolo della *B.M.Vergine del Rosario*; dieci Canonicati sotto i titoli: *SS.Trinità, SS.Crocifisso e S.Antonio da Padova, S.Carlo e S.Giacomo, SS.Crocifisso, B.M.Vergine del Rosario, Presentazione di Maria Vergine, S.Antonio da Padova, S.Antonio Abate, Ss. Giuliano e Teresa, Corpus Domini*.

Tali *titoli* a seguito dei cambiamenti stabiliti (disgiunzione dalle funzioni e abolizione dei mansionariati) saranno così rispettivamente distribuiti:

S.Pietro, B.M.Vergine del Rosario, SS.Trinità, SS.Crocifisso, S.Carlo e S.Giacomo, S.Gaetano, S.Luigi, Presentazione di Maria Vergine, S.Antonio da Padova, S.Antonio Abate, SS.Giuliano e Teresa, Corpus Domini



STATUTI DEL CAPITOLO DELLA CATTEDRALE DI MASSA

COMPITI

Art 1

§ 1 Il capitolo della Cattedrale a norma del Can. 503 del CIC, è il Collegio dei sacerdoti al quale spetta assolvere alle funzioni liturgiche più solenni nella Cattedrale e adempiere agli altri compiti affidati dal Diritto Canonico e dal Vescovo

§2 A norma della Costituzione Conciliare sulla Sacra Liturgia, la vita liturgica della Diocesi "si svolge intorno al Vescovo principalmente nella Chiesa Cattedrale". Il Capitolo partecipa in modo da rendere completa la "manifestazione della Chiesa orante". Pertanto la missione affidata al Capitolo è di esprimere in unione con il Vescovo, la Chiesa come "Comunità che prega" e celebra i Divini Misteri.

§3 I compiti del Capitolo si configurano nei seguenti impegni:

- a) partecipazione alle solenni celebrazioni liturgiche presiedute dal Vescovo
- b) celebrazione della S.Messa e di alcune parti della Liturgia delle Ore nei giorni e negli orari qui stabiliti o determinati di volta in volta con atto collegiale del Capitolo, favorendo la partecipazione dei fedeli
- c) adempiere missioni affidate dal Vescovo nei diversi settori della vita diocesana ed esprimere al Vescovo o al Presidente i pareri che venissero richiesti.

MEMBRI

Art. 2

§1 Il Capitolo della Cattedrale è composto di Canonici *effettivi*, Canonici *emeriti*, Canonici *onorari*.

§2 Il numero dei Canonici *effettivi* è fissato in 12 unità: sono tenuti ad assolvere tutti gli obblighi, possono esercitare i diritti e godere dei privilegi che tale Ufficio comporta, hanno voce attiva e passiva, determinando con il loro voto gli atti collegiali.

§3 I Canonici che hanno compiuto gli 80 anni di età o che per ragioni di salute sono di fatto stabilmente impediti ad assolvere all'Ufficio canonico, sono dichiarati dal Vescovo *emeriti*, in quanto sono dispensati dagli impegni capitolari e hanno le stesse prerogative dei Canonici *onorari*.

§4 Il Capitolo può avere dei Canonici *onorari*, nominati dal Vescovo, in un numero non superiore a sei. I Canonici onorari, pur non essendo obbligati al servizio corale, sono caldamente invitati a parteciparvi. Non prendono però parte alle adunanze e alle decisioni capitolari.

Art. 3

A norma del Can. 509 §1 spetta al Vescovo diocesano, udito il Capitolo, ma non all'Amministratore Diocesano, conferire tutti e singoli i Canonici.

Art 4

Il Vescovo diocesano conferisce i canonici solo a sacerdoti che si distinguono per dottrina e integrità di vita e che abbiano esercitato lodevolmente il ministero (Can. 509 §2).

Art. 5

Avvenuta la nomina, l'eletto dopo aver fatta la professione di fede davanti all'Ordinario diocesano, riceverà in Cattedrale durante una celebrazione liturgica capitolare l'immissione nel nuovo incarico. Davanti al Vescovo o a un suo delegato e al Capitolo verrà data lettura della Bolla di nomina, il canonico, emessa la professione di fede, farà promessa di fedeltà e di osservanza dello statuto capitolare e si recherà in coro per prendere possesso dello scanno, che gli sarà assegnato secondo l'ordine di precedenza. Dopo la cerimonia, si redigerà il Verbale firmato, dal nuovo canonico e da due Capitolari.

DIGNITA' e UFFICI

Art. 6

§ 1 Il Capitolo ha una sola dignità, quella dell'Arciprete. L'Arciprete ricopre l'Ufficio di Presidente del Capitolo: a lui spetta, oltre che presiedere il Capitolo, rappresentarlo e designare eventuali sostituti per quei servizi che non possono essere espletati dai titolari. Il Presidente dirige e coordina l'attività del Capitolo a norma del diritto, ma è privo di qualsiasi potere giurisdizionale sui capitolari.

§ 2 L'Arciprete - Presidente è eletto tra i Canonici dal Capitolo ed è confermato dal Vescovo. L'incarico è per cinque anni sempre rinnovabile.

Art. 7

§1 Essendo la Basilica Cattedrale chiesa parrocchiale il Parroco della Parrocchia di S.Pietro e S.Francesco sarà nominato dal Vescovo secondo le ordinarie procedure previste dal diritto canonico. Spetta al Parroco programmare e animare le celebrazioni nella chiesa Cattedrale. Per quelle previste più avanti all'Art. 19 dovrà prima informare e ascoltare il Capitolo.

§2 Il Vescovo con suo Decreto, in accordo con il Capitolo e la Parrocchia, preciserà i rispettivi compiti, le responsabilità nonché gli aspetti amministrativi e gestionali essendo la parrocchia proprietaria della chiesa Cattedrale e di tutti i locali di pertinenza.

Art. 8

Il Capitolo nomina tra i suoi membri il Segretario il cui mandato, rinnovabile, viene conferito per tre anni.

Art. 9

Al Segretario spetta curare la redazione dei verbali delle riunioni, la corrispondenza e la custodia dell'archivio corrente.

Inoltre il segretario provvede a documentare –con preventivo e consuntivo- le spese del Capitolo per i rimborsi a carico della Diocesi.

Art. 10

Il Vescovo Diocesano nomina tra i capitolari il Penitenziere a norma del Can. 508. L'incarico, sempre rinnovabile, ha la durata di cinque anni.

Art. 11

I Capitolari devono essere convocati ed hanno l'obbligo di partecipare al Sinodo Diocesano e ad avere un loro rappresentante nel Consiglio Presbiterale Diocesano.

INSEGNE CANONICALI

Art. 12

Per il servizio corale, i Canonici indossano rocchetto e mozzetta paonazza.

Art. 13

§1 La precedenza in Capitolo spetta al Presidente; per gli altri Canonici il titolo di precedenza è l'anzianità di nomina.

§2 Durante le concelebrazioni è opportuno che i canonici si distinguano o per la casula che indossano, o per il posto che occupano. In alcuni casi da decidersi volta per volta e assicurato che il Vescovo abbia almeno due concelebranti, potrà essere opportuno che il Capitolo partecipi in abito corale

RIUNIONI DEL CAPITOLO

Art. 14

§1 Nelle riunioni capitolari e per quanto riguarda la relativa procedura ci si deve attenere, per la validità e la liceità degli atti, alle disposizioni del diritto Canonico.

§2 E' necessaria la presenza di almeno la metà dei Capitolari esclusi coloro che fossero stabilmente impediti a partecipare. Qualora il Capitolo venga convocato una seconda volta per lo stesso ordine del giorno perché la prima riunione non raggiunse il numero legale, la riunione è valida con almeno tre presenti.

§3 Delibera la maggioranza dei presenti.

§4 Le votazioni sono segrete quando si tratta di questioni relative a persone o se richiesto anche da un solo capitolare.

Art. 15

Il Capitolo si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno nel mese di gennaio per esaminare l'andamento dell'attività svolta e per programmare quella del nuovo anno. Il Capitolo si riunisce in seduta straordinaria quando sia richiesta dal Vescovo, dal Presidente o da almeno tre Canonici.

Art.16

Il Capitolo è convocato e presieduto dal suo Presidente; in caso di impossibilità del Presidente e per questioni di particolare urgenza, il Capitolo viene convocato e presieduto dal Canonico più anziano di nomina.

Art. 17

La convocazione del Capitolo deve essere fatta per lettera da inviare, almeno quindici giorni prima, a ciascun canonico dal segretario del Capitolo con l'indicazione dell'Ordine del giorno.

OBBLIGHI CORALI E MINISTERIALI

Art. 18

Il Presidente concorda e coordina con i singoli canonici, tenendo conto delle loro reali possibilità, gli eventuali servizi per le Confessioni ed altre necessità celebrative della Cattedrale che fossero richieste o proposte dal Parroco.

Art. 19

§1 A) I Canonici sono tenuti a partecipare a tutte le celebrazioni capitolari nelle Solennità o Feste Liturgiche:

S. Madre di Dio (1 gennaio), Epifania del Signore (6 gennaio), Presentazione del Signore al tempio (2 febbraio), mercoledì delle ceneri, tutti i venerdì di Quaresima in onore di Gesù Crocifisso, Domenica delle Palme, Triduo Pasquale, Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo (29 giugno), Dedicaione della chiesa Cattedrale (13 settembre), S.Francesco di Assisi (4 ottobre), Tutti i Santi (1 novembre), Commemorazione dei Fedeli Defunti (2 novembre), Immacolata Concezione della B. Vergine Maria (8 dicembre), S.Natale del Signore (25 dicembre), ultimo giorno dell'anno (31 dicembre).

B) Parteciperanno inoltre alla S.Messa Crismale e alle celebrazioni a carattere diocesano presiedute dal Vescovo in Cattedrale

§2 Venerdì e Sabato Santo i Canonici al mattino canteranno insieme l'Ufficio delle Letture e le Lodi.

§3 All'inizio dell'anno verrà redatto dal Capitolo il calendario dove andranno indicati gli orari e le modalità di partecipazione alle singole celebrazioni.

Art. 20

§1 In assenza del Vescovo le celebrazioni previste all'Art. 19 lettera A. sono presiedute dal Presidente del Capitolo; in sua assenza dal Canonico più anziano di nomina.

§2 Nelle celebrazioni capitolari presiedute dal Vescovo, il Presidente occupa il posto di primo concelebante e seguono i Canonici in ordine di anzianità. Nelle celebrazioni diocesane occupano il posto di primo e secondo concelebante il Vicario Generale e il Presidente.

Art. 21

Il Canonico Penitenziere, in forza del suo ufficio, ha la facoltà ordinaria non delegabile di assolvere in foro sacramentale dalle censure "latae sententiae" non dichiarate non riservate alla S.Sede: tale facoltà riguarda in Diocesi anche gli estranei e i diocesani anche fuori del territorio della Diocesi. Il Canonico Penitenziere è tenuto ad essere in cattedrale per le Confessioni nei giorni e negli orari concordati con il Presidente.

Art. 22

§1 È scusato dagli obblighi capitolari:

- chi partecipa ad un corso annuale di esercizi spirituali per il clero;
- chi, col consenso del capitolo, è assente per il capitolo stesso;
- chi è richiesto dal Vescovo di una collaborazione nel campo pastorale della Diocesi.

§2 I Canonici che sono anche parroci sono giustificati qualora con gli adempimenti capitolari coincida un impegno parrocchiale concomitante e inderogabile.

SPESE E RIMBORSI

Art. 23

I capitolari, non svolgendo a tempo pieno il loro servizio, non percepiscono dall'Istituto una particolare remunerazione per l'incarico che ricoprono.

La Diocesi provvederà un rimborso per le spese del Capitolo, per la partecipazione dei capitolari alle celebrazioni, per quanto richiesto per le celebrazioni stesse. Le spese dovranno essere preventivamente concordate con il Vescovo o chi da esso designato a tale scopo.

DECADENZA

Art. 24

§1 Si decade dall'appartenenza al Capitolo nei casi previsti dal Codice di Diritto Canonico (Can 184-196).

§2 Nel caso di un'assenza o inadempienza prolungata e ingiustificata di uno dei suoi membri, il Capitolo verificherà quali strade percorrere per risolvere fraternamente la situazione di disagio. Qualora non si trovassero vie di soluzione demanderà il caso al

Vescovo il quale, verificato che siano state esperite tutte le vie ordinarie e straordinarie per arrivare ad una soluzione positiva, potrà ritenere il Canonico come dimissionario.

SUFFRAGI

Art. 25

In morte di ogni confratello ciascun canonico applicherà quanto prima una S.Messa in suffragio.

Art. 26

Ogni anno i Canonici interverranno nel mese di Novembre alla celebrazione di una Messa funebre per i Vescovi Diocesani e per i Canonici Defunti.

RAPPORTI FRA IL CAPITULO E LA PARROCCHIA

Art. 27

Spetta al Vescovo Diocesano stabilire norme precise mediante le quali possano essere debitamente armonizzati i doveri pastorali del parroco con le funzioni proprie del Capitolo, facendo in modo che il parroco non sia di impedimento alle funzioni capitolari ed il Capitolo a quelle parrocchiali: se sorge un conflitto, lo dirime il Vescovo Diocesano, il quale deve curare innanzitutto che si provveda in modo adeguato alle necessità dei fedeli.

Art. 28

Le offerte raccolte nella Chiesa Cattedrale o ad essa inviate si presumono elargite alla Parrocchia.

MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 29

Il presente Statuto del Capitolo della Cattedrale di Massa entra in vigore dopo 10 giorni dal Decreto Vescovile che lo approva e non può essere modificato se non per delibera capitolare e approvazione del Vescovo

*Approvato presso la Basilica Cattedrale di Massa il 2 febbraio 2009
Festa della Presentazione del Signore*

Nota agli articoli 6 e 7

Essendo quella di Arciprete l'unica dignità del Capitolo ed essendo la parrocchia di S.Pietro e S.Francesco Arcipretura, il Presidente del Capitolo e il Parroco hanno rispettivamente il titolo di Arciprete della Cattedrale (o del Capitolo della Cattedrale) e Arciprete della Parrocchia di S.Pietro e S.Francesco